

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

X LEGISLATURA

---

GIUNTE E COMMISSIONI  
parlamentari

---

140° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	5
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	7
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	9
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	14
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	18
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	22

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 7 <sup>a</sup> (Istruzione) .....	Pag.	4
--	------	---

**Giunte**

Elezioni .....	Pag.	3
----------------	------	---

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	Pag.	25
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	33
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	»	34
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri .....	»	35

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	36
--------------------	------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCLEDÌ 18 MAGGIO 1988

**32ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
MACIS*La seduta inizia alle ore 14,45.***VERIFICA DEI POTERI***Regione Molise*

Il senatore Busseti, relatore per la Regione Molise, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

Dopo gli interventi dei senatori Garofalo e Antoniazzi, ai quali fornisce chiarimenti il senatore Busseti, la Giunta, accogliendo le

proposte in tal senso formulate dal relatore, delibera all'unanimità, con la mancata partecipazione alla votazione dei senatori eletti nella Regione:

- a) di respingere il ricorso presentato dai signori Poleggi ed altri;
- b) di respingere il ricorso proposto dai signori Poleggi ed altri;
- c) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati nella Regione Molise, e cioè: Di Lembo e Lombardi.

*Regione Lazio*

Il senatore Pinto, relatore per la Regione Lazio, riferisce sulla situazione elettorale della predetta Regione.

Dopo gli interventi dei senatori Garofalo e Di Lembo, nonché del Presidente, la Giunta conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dei risultati elettorali della Regione Lazio.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> E 7<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****7<sup>a</sup> (Pubblica Istruzione)**

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

**5<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
BOMPIANI*Intervengono il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Covatta.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE REFERENTE****Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (413)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente Bompiani dà conto dei lavori del Comitato ristretto, conclusi ieri sera con la elaborazione di un nuovo testo del disegno di legge, dopo 18 incontri. Nel trasmettere ai componenti delle Commissioni riunite una succinta nota illustrativa del nuovo testo, il presidente Bompiani ricorda che esso ha sostanzialmente recepito l'impostazione dell'originario disegno di legge governativo, anche se molte parti di grande rilievo sono state profondamente modificate: in particolare il Comitato si è impegnato a definire al meglio l'equilibrio fra attribuzioni del nuovo Ministero e ruolo delle Università, nel quadro dell'autonomia loro garantita.

In sede ristretta è stata raggiunta un'ampia intesa sulla maggior parte dei nodi affrontati; restano peraltro ancora taluni problemi aperti, sui quali la discussione in sede di Commissioni riunite dovrà fornire risposte più precise. Il

presidente Bompiani menziona a tale proposito la definizione del ruolo che, pur nel nuovo assetto delineato dalla legge, dovrà essere riconosciuto al CNR, e il sistema elettivo dell'organo collegiale rappresentativo della comunità scientifica.

Dopo aver ricordato la equilibrata soluzione elaborata dal Comitato ristretto per il coordinamento fra il nuovo Ministero e quello della pubblica istruzione, il presidente Bompiani sottolinea che la struttura dicasteriale delineata nel testo ora in esame - particolarmente innovativa, e attenta alle esigenze di snellezza ed efficienza - è stata definita grazie al fondamentale contributo del compianto senatore Roberto Ruffilli. Quanto poi alla definizione dell'organico da assegnare al nuovo Ministero, nel Comitato ristretto si sono confrontate le due esigenze, da un lato di tener conto di quanti attualmente operano presso la Direzione generale universitaria della Pubblica istruzione e presso gli uffici del Ministro senza portafoglio, dall'altro di non limitarsi ad una mera sommatoria dell'esistente, ma di definire un organico permanente razionalizzato e più snello, inferiore di circa il 15-20 per cento.

Il presidente Bompiani conclude la sua illustrazione ricordando l'opportunità di inserire una norma abrogativa, e manifestando l'auspicio che, vista l'ampiezza dei lavori già svolti dal Comitato ristretto, le Commissioni riunite possano concludere l'esame del disegno di legge in breve tempo.

La senatrice Alberici, nell'associarsi alla soddisfazione espressa dal presidente Bompiani per il buon esito dell'attività compiuta in sede ristretta, ricorda a sua volta che varie questioni attendono ancora una soluzione precisa: in particolare la migliore definizione del ruolo del Consiglio universitario nazionale e degli altri organi rappresentativi, degli organici ministeriali e della fisionomia del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 18 MAGGIO 1988

**62<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
GUIZZI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Fontana e il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1030), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce in senso favorevole alla Commissione il senatore Guizzi, il quale rileva come il decreto-legge rechi una serie di disposizioni in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale già esaminate dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8, e che vengono nuovamente sottoposte all'attenzione del Parlamento in considerazione della necessità ed urgenza che presentano. Con la reiterazione si tiene inoltre conto degli elementi emersi nel corso del dibattito in sede di Commissione lavoro.

La sussistenza dei presupposti costituzionali

del provvedimento in oggetto è altresì dimostrata dal fatto che proprio l'approfondito dibattito svoltosi presso la Commissione di merito della Camera dei deputati sul citato decreto n. 8 del 1988 consente di ritenere che la mancata conversione di esso nei termini costituzionali non possa essere interpretata come manifestazione di volontà preclusiva da parte del Parlamento.

Dopo avere anche sottolineato che il decreto-legge di cui si propone la conversione ha recepito molti elementi emersi in quella sede parlamentare, comunica il parere favorevole espresso dalla Commissione lavoro.

Il senatore Taramelli, lamentata l'avvenuta reiterazione del decreto-legge, dichiara la propria contrarietà al riconoscimento dei presupposti costituzionali del provvedimento, anche in considerazione del suo contenuto non omogeneo.

Intervengono quindi il senatore Pontone, contrario al riconoscimento dei presupposti costituzionali, ed il senatore D'Amelio, il quale si pronuncia invece in senso favorevole.

Prende quindi la parola il sottosegretario Fontana, il quale pur dichiarandosi consapevole della complessità del provvedimento, sottolinea tuttavia come la sussistenza dei requisiti costituzionali sia ampiamente dimostrata dalla necessità di provvedere con tempestività ad alcune modifiche della disciplina della Cassa integrazione dei salari, nonché di prolungare di un anno il piano straordinario per l'occupazione giovanile, previsto nella legge n. 113 del 1986.

La Commissione riconosce quindi, a maggioranza, la sussistenza dei presupposti costituzionali, conferendo mandato al relatore di riferire oralmente in tal senso in Assemblea.

**Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE**

**n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (1034)**

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce favorevolmente il senatore Alessandro Fontana, il quale, premesso che il controllo della qualità delle acque di balneazione si attua ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1982, n. 470, che ha recepito la direttiva CEE n. 76/160, mediante la determinazione e la valutazione di una serie di parametri microbiologici, chimici e chimico-fisici, rileva come, per quanto concerne il parametro «ossigeno disciolto» - per il quale è prevista la possibilità di deroga dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica - nel 1984 le Regioni, le cui acque costiere erano interessate da fenomeni di eutrofizzazione, evidenziarono che frequentemente veniva riscontrato il superamento del valore minimo stabilito, con conseguente obbligo di emanare ordinanza di divieto di balneazione. Tale provvedimento appariva peraltro incongruo, essendo la situazione riconducibile ad uno stato trofico delle acque che di per se non comporta rischi per la salute dei bagnanti. L'urgenza del decreto in titolo appare pertanto dimostrata dalla necessità di dare certezza in merito alla possibilità di continuare ad avvalersi di tale deroga a quelle Regioni che già operano in regime di proroga, nonché di consentire a quelle che dovranno

farvi ricorso di potersi dotare delle necessarie attrezzature.

Egli fa inoltre presente che nell'ottobre 1987 il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge concernente l'integrazione dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 470, per l'inserimento, tra i parametri ivi indicati, del parametro «enterovirus», onde poter operare il massimo controllo al fine del giudizio di idoneità delle acque di balneazione. Il ricorso alla decretazione d'urgenza appare pertanto giustificato stante il rallentato *iter* parlamentare di tale disegno di legge ed al fine di provvedere tempestivamente al recepimento delle prescrizioni CEE.

Egli dà inoltre conto del parere favorevole espresso dalla 13ª Commissione.

Dopo interventi in senso contrario del senatore Taramelli (che rileva come nella materia si sarebbe dovuto più opportunamente provvedere con un disegno di legge ordinaria) e del senatore Pontone, prende la parola il rappresentante del Governo, che, nel concordare con le osservazioni del relatore, auspica un più costruttivo dialogo tra Parlamento e Governo.

La Commissione riconosce quindi, a maggioranza, la sussistenza dei presupposti costituzionali, conferendo mandato al relatore di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDI 18 MAGGIO 1988

29<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DIPAOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Meoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

## IN SEDE REFERENTE

**Giacchè ed altri: Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa (583)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge (sospeso nella seduta del 27 aprile).

Non essendovi iscritti a parlare, viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola, in sede di replica, il relatore Poli il quale presenta ed illustra emendamenti agli articoli 1, 2, 3 e 5.

In particolare, l'emendamento al comma 1 dell'articolo 1 è volto a precisare che il parere delle Commissioni parlamentari (obbligatorio, ma non vincolante) debba essere reso entro il termine di 30 giorni dalla richiesta e debba essere riferito soltanto ai programmi annuali «principali» (finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio). L'emendamento al comma 3 del predetto articolo - precisa il relatore - è di natura meramente formale, mentre alla lettera *b*) dello stesso comma appare opportuno far riferimento allo «stato di attuazione della programmazione».

Per quanto concerne l'articolo 2, la proposta di modifica intende eliminare i rappresentanti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e

del Ministro delle partecipazioni statali dai comitati di attuazione delle leggi ivi richiamate, al precipuo fine di non appesantire ulteriormente la composizione dei predetti organi e quindi di rendere più agevole l'iter procedurale per l'espressione dei pareri.

L'emendamento al comma 1 dell'articolo 3 è volto a stabilire che l'applicabilità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 sia estesa, oltre che agli ufficiali citati in tale articolo 3, anche ai comandanti delle regioni territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree.

L'emendamento al comma 1 dell'articolo 5, infine, migliora tecnicamente l'espressione contenuta all'inizio del primo periodo, apparendo più opportuno far riferimento alle «commesse ed agli approvvigionamenti per la Difesa».

Si passa quindi all'esame dell'articolato.

In sede di esame dell'articolo 1, il senatore Giacchè, concordando in linea di massima con la *ratio* di alcuni emendamenti illustrati dal relatore, dichiara di non condividere tuttavia la precisazione che soltanto per i programmi «principali» debba essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; infatti, tale specificazione comporterebbe una eccessiva discrezionalità da parte del Ministero della difesa nella qualificazione dei programmi stessi ai fini del coinvolgimento o meno degli organi parlamentari.

Il senatore Cappuzzo, premesso che a suo avviso il Parlamento non dovrebbe essere chiamato ad esaminare in sede consultiva tutti i programmi annuali, condivide tuttavia le obiezioni del senatore Giacchè sull'espressione «programmi principali», in quanto, effettivamente, essa appare troppo vaga e rischia di lasciare ampio margine di discrezionalità al Ministero della difesa.

Altro elemento di confusione, sottolinea l'oratore, discende dalla distinzione (effettuata dall'articolo 1 del disegno di legge) tra i programmi di cui al comma 1 e «l'attività

contrattuale» (cui fa riferimento, invece, il comma 2) che dovrebbe essere oggetto di mera «comunicazione» alle Camere.

In particolare, osserva che anche per l'acquisto dei beni più elementari possono rendersi necessari dei veri e propri programmi: orbene, sarebbe eccessivo richiedere un parere delle Commissioni parlamentari anche per questi ultimi.

A questo punto, sulla portata degli emendamenti del relatore, nonché sulla opportunità di

procedere a miglioramenti del testo dell'articolo 1 (e dei successivi), si apre un dibattito nel quale intervengono brevemente il presidente Dipaola, i senatori Cappuzzo, Pierri e Giacchè, nonché il relatore Poli.

Onde approfondire le questioni emerse in tale dibattito, si conviene di rinviare l'ulteriore trattazione alla seduta già convocata per domani.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 18 MAGGIO 1988

49<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

BERLANDA

*Interviene il Ministro del tesoro Amato.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE****Costituzione di società abilitate alla intermediazione in borsa (953)**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore Triglia riferisce sul provvedimento sottolineando come esso rappresenti un primo passo importante in direzione di una riforma complessiva del mercato mobiliare. Il disegno di legge, egli rileva, non esaurisce questa riforma ma non è nemmeno da considerare come un provvedimento marginale in quanto, oltre a prevedere un rafforzamento patrimoniale ed organizzativo degli attuali intermediari ufficiali, postula la possibilità di una più vasta partecipazione all'attività di intermediazione, un conseguente irrobustimento del mercato borsistico ed una sua evoluzione sul piano della trasparenza e dell'efficienza.

Per quanto riguarda il nostro mercato mobiliare, egli aggiunge, da un insieme di indagini parlamentari svolte negli anni passati, sono emerse alcune considerazioni, la prima delle quali è che la maggior parte degli scambi sui titoli quotati avviene fuori dal mercato, cosicché la rilevazione di prezzi e quantità è sottratta ad ogni controllo.

È anche emerso che la conclamata esigenza di una maggiore trasparenza del mercato e nella formazione dei prezzi postula la massima concentrazione degli scambi. Inoltre, le moda-

lità di intermediazione e la scelta degli intermediari devono tener conto della esigenza di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse nei riguardi del committente; va mantenuta e precisata, infine, la demarcazione tra attività mobiliare in proprio e per conto di terzi, individuando nel *broker* la figura dell'intermediario tipico del nostro mercato.

Coerentemente con queste conclusioni, il provvedimento in esame prescrive che le nuove società di intermediazione in Borsa svolgano esclusivamente attività per conto di terzi, cioè operino come *brokers*, ovvero come mediatori, al riparo, pertanto, dalle forme di conflitto di interesse tipiche dell'attività dei *dealers*, dei soggetti cioè che agiscono nel contempo in proprio e per conto di terzi.

Il relatore, dopo aver poi sottolineato come siano da evitare comparizioni affrettate con gli altri mercati esteri, fa presente come nel nostro ordinamento l'unica figura regolamentata di intermediario del mercato borsistico sia quella dell'agente di cambio. In questo senso il disegno di legge in esame, mentre ridisegna il profilo giuridico-patrimoniale-organizzativo della figura di intermediario di Borsa, non stravolge ma anzi conferma, il tipo di operatività attualmente svolta dall'agente di cambio, evidentemente ritenuta tuttora affidabile e coerente con esigenze di tutela del pubblico risparmio. Una prima novità introdotta col provvedimento in titolo concernente la trasformazione del *broker* da persona fisica in società di capitali: questa scelta trova fondamento nella complessità e nelle dimensioni assunte dal mercato mobiliare in questi ultimi anni, sia con riferimento all'aumento del numero degli investitori, sia alla crescita del volume di attività, sia all'apertura internazionale del mercato.

È previsto ancora, che le società di intermediazione in Borsa potranno assumere la veste di società in accomandita per azioni oppure di società per azioni. A proposito della compagine azionaria, va segnalata la seconda novità di rilievo contenuta nel provvedimento: potran-

no, infatti, partecipare al capitale di tali società non solo gli agenti di cambio ancora in carica ma (oltre a persone fisiche e società in genere, italiane ed estere) anche banche, commissionarie, assicurazioni e società finanziarie.

L'apertura a questi ultimi soggetti pone considerevoli problemi in tema di trasparenza e di conflitti di interesse, soprattutto laddove i loro titoli siano anche negoziati nei mercati ufficiali. Tuttavia, l'attuale forte presenza del sistema bancario nella attività di intermediazione mobiliare non può essere sottovalutata; essa anzi consiglia una istituzionalizzazione del suo ruolo, cioè una regolamentazione che, mentre circoscrive i casi di conflitto di interesse, consenta il suo ingresso sul mercato borsistico attraverso la partecipazione ad apposite società di mediazione.

Una maggiore efficienza e trasparenza del mercato ufficiale - continua il senatore Triglia - è condizionata ad una contestuale, massiccia concentrazione degli affari in Borsa (attualmente in Italia sembra che più della metà degli scambi si concluda al di fuori della Borsa, con grave pregiudizio del livello di trasparenza e significatività dei prezzi). Così come avviene per esempio in Francia, anche nel nostro paese occorrerebbe promuovere una generale concentrazione degli affari in Borsa; esigenze di gradualità potrebbero semmai consigliare di prevedere una concentrazione progressiva, purchè certa, che si sviluppi secondo scadenze simili a quelle previste nel disegno di legge governativo per l'apertura del capitale delle società di intermediazione di Borsa a nuovi soggetti.

Il senatore Triglia fa poi presente che, pur nella consapevolezza della difficoltà di regolamentare per legge il complesso e delicato aspetto del conflitto di interesse, si ritiene che il provvedimento in esame non possa esimersi dal dettare alcune norme essenziali, demandando eventualmente ad altri soggetti o agli stessi operatori l'onere di predisporre codici di comportamento più analitici (norme di legge sono comunque tanto più necessarie, quanto più acuto si presenta il conflitto di interesse).

Per quanto riguarda poi il caso delle società finanziarie e di quelle di assicurazione, il relatore esprime perplessità circa la loro partecipazione al capitale delle società di

intermediazione in Borsa: le prime, infatti, fanno per lo più capo a gruppi industriali per conto dei quali operano pressochè esclusivamente, mentre le seconde operano nella quasi totalità dei casi per conto proprio. Ammetterne la partecipazione alle società di intermediazione, per definizione aperte anche al pubblico degli investitori, significherebbe, probabilmente, condizionare l'interesse di questi all'interesse prevalente della proprietà. Le commissionarie possono viceversa partecipare al capitale delle società di intermediazione, purchè per queste ultime siano previste norme a garanzia della loro neutralità ed indipendenza dai gruppi quotati e dalle banche.

Circa il fondo nazionale di garanzia - continua il senatore Triglia - si è forse in presenza di un retaggio del passato, in quanto l'organizzazione per società di capitali è di per sé in grado di offrire adeguate garanzie, peraltro rafforzate dal regime del deposito obbligatorio. In ogni caso il fondo dovrebbe coprire solo le insolvenze delle società di intermediazione per la tutela dei crediti vantati dai clienti. Inadeguata appare, inoltre, la previsione del capitale sociale a 500 milioni, che dovrà, pertanto, stabilirsi in diversa, maggiore entità. Norme più precise dovrebbero infine essere dettate a salvaguardia degli agenti di cambio in carica e a garanzia della professionalità degli amministratori delle società di intermediazione di borsa.

Passando a trattare delle disposizioni transitorie, il relatore fa presente come esse meritino particolari attenzioni poichè debbono trovare il loro fondamento, non già in logiche di tipo compensativo tra gli interessi delle categorie degli intermediari, ma in un'esigenza di gradualità nel raggiungimento di condizioni di maggiore efficienza e trasparenza del mercato, nell'interesse generale degli investitori.

Il senatore Triglia termina il suo intervento sottolineando l'opportunità di procedere ad audizioni di esponenti delle istituzioni e categorie interessate alla riforma del mercato mobiliare, tra cui in particolare, la Banca d'Italia, la CONSOB, i rappresentanti degli agenti di cambio, l'Associazione bancaria italiana, e l'Associazione tra le società per azioni (ASSONIME).

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore Cavazzuti, che rileva una sostanziale incompletezza nel progetto governativo, poiché questo non disciplina i conflitti di interesse: gli inconvenienti che ciò potrà produrre per il risparmiatore, (esposto ad un trattamento a lui tutt'altro che favorevole da parte di intermediari non sottoposti ad adeguati vincoli) potrà indurre il risparmiatore stesso a rivolgersi alle borse di Parigi o di Londra (allorquando sarà consentito dalla caduta delle barriere al trasferimento di capitali) nelle quali operano regole assai efficaci (di legge o almeno di deontologia professionale), a tutela dei risparmiatori. L'esigenza di una tale disciplina emerge ancor più ora in Italia, per il polifunzionalismo che costituisce la sostanza del disegno di legge n. 953 e che d'altra parte sembra essere un indirizzo comune ai principali paesi. Si va cioè verso operatori di Borsa che svolgono molte funzioni e che assorbono in sé componenti bancarie, finanziarie, assicurative; da tale molteplicità emerge chiaramente la possibilità di svariati conflitti di interesse.

Il presidente Berlanda ritiene di dover esprimere qualche considerazione sull'argomento centrale della relazione del senatore Triglia: la concentrazione delle negoziazioni in Borsa, che costituisce la ragione d'essere di qualsiasi mercato borsistico. L'introduzione dei progressi telematici - avverte il Presidente - non sposta la sostanza del problema: sussisterà l'esigenza che sul video di una qualunque struttura telematica compaiano contemporaneamente tutti gli scambi conclusi e tutte le offerte di acquisti e di vendita, o la maggior parte possibile. Infatti, solo facendo incontrare la massima parte delle offerte esistenti su determinati titoli si ottengono prezzi significativi, cioè il meno possibile condizionati dalla forma o debolezza soggettiva delle parti, il meno possibile esposti alle pressioni interessate di questo o quell'operatore, il più corrispondenti alle informazioni e aspettative medie. Si ottiene così, al tempo stesso, una maggiore liquidità del mercato, cioè una maggiore facilità di contropartita, e quindi la possibilità di rapido e conveniente disinvestimento; infine si realizza anche una maggiore stabilità dei prezzi meno condizionati dall'apprezzamento soggettivo e variabile di pochi operatori, più al

riparo da scelte di acquisto e di vendita di ristrette cerchie di investitori.

In Italia, purtroppo, la concentrazione in Borsa è scarsissima, il grado di concentrazione si situa intorno al 30 per cento delle negoziazioni; è comprensibile quindi l'insistenza con cui la CONSOB preme per la concentrazione (ad esempio con il documento del 30 aprile 1987) e considera la concentrazione stessa come condizione preliminare per ottenere una maggior partecipazione e fiducia dei risparmiatori nel mercato borsistico. Per la concentrazione si sono espresse anche le Commissioni competenti del Parlamento a conclusione delle indagini conoscitive del 1977, del 1984 e del 1988.

Proseguendo, il Presidente osserva che la ragione stessa che induce a procedere, con il disegno di legge n. 953, alla riforma degli intermediari di Borsa, sta proprio nel mettere gli intermediari in condizione di far fronte adeguatamente ad un volume di attività assai più grande di quello attuale, quale si avrebbe, appunto, con la concentrazione in Borsa. In caso diverso, la riforma degli intermediari sarebbe superflua, poiché gli attuali agenti di cambio sono più che sufficienti, con le loro strutture, a svolgere la mole di lavoro attuale, come hanno sempre fatto senza dar luogo a carenze o insolvenze significative. La riforma degli intermediari e la concentrazione dovrebbero quindi essere contestuali, mentre la semplice partecipazione delle banche al capitale delle future società di intermediazione in Borsa - come previsto dal disegno di legge - non comporta automaticamente un progresso sulla strada della concentrazione; si rendono quindi necessarie forme di incentivazione tecnica, come ad esempio la trattazione continua, che peraltro è un progresso futuro ed incerto, riguardante al massimo una ventina di titoli sugli oltre trecento del listino. L'incentivazione fiscale, attraverso una modifica delle aliquote dei fissati bollati, costituirebbe uno strumento aleatorio, probabilmente inefficace, poiché le aliquote, soggette di recente a continue variazioni, sono già nettamente basse e potranno anche essere eliminate del tutto, per adesione ad innovazioni in sede comunitarie.

Il presidente Berlanda dichiara quindi di

ritenere che l'unico strumento per ottenere la concentrazione in borsa sia costituito da un obbligo soggettivo, in capo agli intermediari - investitori professionali, di concludere in Borsa gli scambi sui titoli quotati, sotto pena di essere assoggettati ad una ammenda o alla radiazione dall'albo. Il Presidente rileva inoltre l'opportunità di prevedere una introduzione graduale di tale obbligo, in parallelo alla graduale introduzione del nuovo regime previsto per l'intermediazione in Borsa dal disegno di legge.

Il senatore Colombo, premesso che l'esigenza di concentrazione delle negoziazioni in Borsa appare trascurata nel disegno di legge del Governo, rileva invece in esso una graduale sostituzione degli agenti di cambio per mezzo di società essenzialmente a carattere bancario. Osserva, in proposito, che la figura dell'agente di cambio non sembra del tutto obsoleta, essendo, come mediatore, il soggetto meglio qualificato per l'accertamento dei prezzi, accertamento che è invece in conflitto con le finalità di utile commerciale perseguite dalle banche.

Il senatore Rossi rileva l'inadeguatezza del progetto governativo sia per quanto attiene alla mancata disciplina di prevenzione dei conflitti di interesse, sia per la inesistente sollecitazione alla concentrazione degli affari in Borsa. In proposito osserva che entrambi questi difetti di fondo rendono il progetto governativo non idoneo a portare il mercato mobiliare italiano nelle condizioni di poter reggere la concorrenza con i più importanti mercati della Comunità europea.

Prende la parola il ministro del tesoro Amato. Dichiarò di condividere, nella sostanza, le osservazioni svolte dal senatore Triglia nella sua relazione introduttiva, aggiungendo subito che il disegno di legge n. 953 non costituisce un progetto rigido bensì una proposta del Governo aperta ai possibili miglioramenti provenienti dal contributo parlamentare.

Il Ministro osserva poi che, d'altra parte, la complessità dei problemi da risolvere è tale da indurre a dare un avvio limitato alla disciplina di rinnovamento della Borsa, per evitare che l'insieme dei problemi, e dei sottostanti interessi reciprocamente in contrasto, soffochi e

paralizzi l'iter del provvedimento. È evidente che, qualora si rendesse possibile, verrebbe ampliata la sfera delle materie toccate dal provvedimento. Per ora quindi il Governo non ha ritenuto opportuno affrontare il problema dei conflitti d'interesse, nè quello della pur necessaria concentrazione in Borsa: il progetto si limita a prevedere alcune strutture societarie per rendere gradualmente idonei gli operatori di Borsa (attualmente sottostrutturati), a reggere l'impatto dell'accrescimento del mercato che deriverà dalla concentrazione. Al tempo stesso, l'indirizzo del disegno di legge n. 953 del Governo non è quello di consentire alle banche di entrare in Borsa con la loro intera e completa figura di intermediari creditizi. Si fa obbligo, infatti, alle future società di intermediazione, che il disegno di legge istituisce, di sottostare alla stessa disciplina che oggi è imposta agli agenti di cambio (le norme citate per rinvio all'articolo 1, comma 2). Non vi è dubbio - prosegue il Ministro - che ciò potrà non essere sufficiente, qualora al semplice intermediario si sostituisse l'operatore in proprio, il *dealer*: ma tale sostituzione non avviene, in base al dettato del disegno di legge. È altresì evidente che la barriera in tal modo posta ai conflitti d'interesse può apparire alquanto astratta, dato che si fa affidamento sulla figura giuridica del mediatore, quale risulta dalle norme sopracitate, mentre sarebbero pensabili precise norme comportamentali. Poiché peraltro i partecipanti alle future società opereranno comunque, nell'ambito delle società stesse, saranno sottoposti ai limiti stabiliti per la figura giuridica del mediatore. Ciò lascia aperti molti problemi, dato che le banche partecipanti continueranno ad operare anche in proprio, al di fuori delle società di intermediazione, ma nel seguito dell'esame del disegno di legge il dibattito potrà opportunamente estendersi a tali questioni. Non vi è dubbio che l'ampliamento della figura dell'intermediario aumenta, al tempo stesso, il rischio dei conflitti d'interesse, ed è rilevante il fatto che soggetti operanti in proprio, come le banche e le commissionarie, contribuiscano a tale ampliamento: in sede di disciplina transitoria si dovrà fare attenzione - come è stato ricordato dal relatore - a perseguire gradual-

mente condizioni di maggiore efficienza e trasparenza del mercato nell'interesse generale dei risparmiatori, senza dare spazio a logiche di tipo compensativo tra gli interessi delle categorie degli intermediari.

Passando a considerare il problema della concentrazione delle negoziazioni in Borsa, il Ministro afferma che si tratta di un traguardo che deve essere raggiunto con diversi strumenti, ma che non può essere artificialmente anticipato con una costrizione legislativa. Il Ministro si sofferma quindi a chiarire l'opportunità di individuare strumenti di incentivazione alla concentrazione in Borsa, quale potrebbe essere ad esempio lo strumento fiscale, evitando quindi una repressione penale che, anziché raggiungere il risultato voluto di ampliare il mercato, lo soffocherebbe. Vi è comunque una ragionevole presunzione - conclude il Ministro - che le future società di intermediazione in Borsa, avendo fra le loro componenti istituti di credito, porteranno in Borsa gli affari sui titoli negoziati da questi istituti.

Il presidente Berlanda, dopo aver ringraziato il Ministro per il suo importante intervento, a sostegno del provvedimento governativo, avverte che il seguito dell'esame riprenderà dopo una serie di audizioni informali, secondo quanto già prospettato dal relatore.

**Leonardi ed altri: Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati**

**all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine (847)**

(Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Su proposta del presidente Berlanda, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, si dà mandato al Presidente stesso di chiedere alla Presidenza del Senato che il disegno di legge n. 847, già assegnato alla Commissione in sede referente, venga trasferito alla sede deliberante.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge n. 288**

Su proposta del presidente Berlanda, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, si dà mandato al Presidente stesso di chiedere alla Presidenza del Senato che il disegno di legge n. 288, già esaminato dalla Commissione in sede referente, venga trasferito alla sede deliberante.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 19 maggio alle ore 15,30, si intende integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 288, qualora intervenga tempestivamente il trasferimento di tale disegno di legge nella suddetta sede da parte della Presidenza del Senato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

**32<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
BOMPIANI

*Intervengono il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Covatta e per i beni culturali Astori, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Fabbi e Malagodi: Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani (341)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente Bompiani ricorda che nella seduta dell'11 maggio il relatore, senatore Boggio, ha svolto la propria introduzione; la Commissione ha quindi deliberato di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, una volta acquisiti i prescritti pareri. Dal momento che soltanto la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la 5<sup>a</sup> non si è ancora pronunciata, l'esame può proseguire in sede referente.

Il sottosegretario Astori, condividendo le osservazioni svolte dal relatore, manifesta il consenso del Governo al contenuto del disegno di legge, pur facendosi egli portavoce di alcune proposte di rettifica formulate dal Ministero del tesoro. Circa la competenza del Consiglio di amministrazione dell'istituendo ente, occorre in particolare precisare il potere di deliberare i bilanci preventivi e consuntivi; occorre altresì individuare esattamente le

Amministrazioni abilitate a designare i componenti del collegio dei revisori dei conti; lo stato giuridico del personale va inoltre uniformato a quello degli enti pubblici non economici. Il Sottosegretario prosegue esprimendo poi la opportunità di evitare che l'amministrazione vigilante del Ministero per i beni culturali possa disporre il comando di personale presso l'ente vigilato.

Il presidente Bompiani raccomanda quindi al rappresentante del Governo di presentare, nella prossima seduta, le opportune proposte di emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Agnelli Arduino: Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari (795)**

Il presidente Bompiani ricorda che nella seduta del 28 aprile il senatore De Rosa ha svolto la propria relazione e, successivamente, nella seduta dell'11 maggio è stato avviato l'esame e richiesto il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Tale richiesta non è stata tuttavia ancora rivolta alla Presidenza perchè la 1<sup>a</sup> Commissione non ha espresso il prescritto parere. L'esame può pertanto proseguire in sede referente. Il Presidente avverte inoltre che è stato presentato un emendamento da parte del senatore Acquarone.

Il senatore Vesentini, ricordando il dibattito svoltosi nella precedente seduta, insiste affinché si definisca espressamente, anche mediante l'inserimento di un preciso termine, il carattere di sanatoria del provvedimento, allo scopo di non alimentare ingiustificati dubbi interpretativi. A questo proposito la senatrice Callari Galli ricorda che la sua collega Alberici aveva suggerito di modificare l'intitolazione stessa del disegno di legge.

Il senatore Acquarone, nell'illustrare il proprio emendamento, premette che la sua propo-

sta mira ad inserire contenuti ulteriori al disegno di legge. Tale emendamento si propone di aggiungere un comma all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, come modificato dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705; in base alla norma proposta le limitazioni previste all'articolo 8 del decreto non si applicano ai vincitori dei concorsi banditi prima della data di entrata in vigore della legge n. 705 predetta. Si tratta soprattutto di ovviare ad alcuni inconvenienti verificatisi nei concorsi svolti con il sistema «a terna», particolarmente in alcune facoltà, a causa del protrarsi delle procedure di concorso. Il grave ritardo così accumulato rischia di danneggiare i vincitori, i quali sarebbero costretti, in base alla normativa vigente, a trattenersi per un più lungo periodo in sedi universitarie periferiche. La norma mira quindi a un fine equitativo.

La senatrice Callari Galli esprime la propria perplessità sul contenuto dell'emendamento, a causa della scarsa connessione di esso con il provvedimento in esame. A suo avviso, comunque, la tematica della disciplina concorsuale va affrontata con organicità e sollecitudine.

Il senatore Vesentini, associandosi alle considerazioni della senatrice Callari Galli, manifesta anch'egli il proprio dissenso, anche in considerazione del fatto che la disciplina vigente consente anche alle piccole Università di non restare sguarnite di personale docente almeno per alcuni anni.

Il senatore De Rosa, pur condividendo l'opportunità della norma proposta dal senatore Acquarone, suggerisce a quest'ultimo di presentare un apposito disegno di legge.

Anche al sottosegretario Covatta l'emendamento pare inopportuno, in quanto viene a giustificare *ex post* una poco commendevole pratica dilatoria, che talora si verifica ad opera delle commissioni di concorso.

Il senatore Acquarone, considerato l'andamento della discussione, dichiara di ritirare l'emendamento per farne oggetto di un separato disegno di legge; è sua volontà corredare tale proposta legislativa anche di norme sanzionatorie per le commissioni di concorso che abbiano protratto la procedura oltre un certo termine. Il senatore Agnelli, approvando l'idea espressa dal senatore Acquarone, ritiene prefe-

ribile non introdurre ulteriori profili al disegno di legge in esame.

Il presidente Bompiani suggerisce a sua volta, prendendo atto del manifestarsi di una pluralità di iniziative legislative in materia di concorsi universitari (segnala in proposito un disegno di legge presentato dal senatore Salvi), l'opportunità di un esame congiunto delle proposte in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (749)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente Bompiani ricorda che nel corso dell'esame, avviato in sede referente, erano stati approvati in un nuovo testo i primi quattro articoli del disegno di legge in titolo. Essendo intervenuto il trasferimento alla sede deliberante la discussione può proseguire in tale sede adottando come testo base, per i suddetti articoli, quello definito nella precedente fase procedurale.

Si passa quindi alla votazione degli articoli.

Il relatore Kessler illustra brevemente il nuovo testo dell'articolo 1, già approvato in sede referente, su cui il Ministro si era espresso favorevolmente. Posto ai voti, l'articolo è approvato.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore, nell'illustrare il testo accolto in sede referente, prospetta l'opportunità di una modifica, per non escludere del tutto la possibilità di finanziare gli studi di fattibilità compiuti dalle grandi imprese. Interviene quindi nella discussione il senatore Consoli, il quale, espresso il timore che l'indiscriminato finanziamento di tutti gli studi di fattibilità si risolva in uno spreco di risorse e osservato che le grandi imprese operanti nei programmi internazionali non corrono rischi di sorta, afferma che la scelta se finanziare o meno gli studi di fattibilità va rinviata alla futura riforma della legge n. 46 del 1982, con l'eccezione delle piccole e medie imprese, sostanzialmente sfavorite e livello di programmi internazionali. Si dice pertanto favorevole a

non modificare il testo già approvato in sede referente.

Dopo che il Ministro ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, e dopo che il relatore ha affermato di non insistere per la sua ipotesi di modifica, l'articolo 2, posto ai voti, è approvato.

Senza discussione viene quindi approvato l'articolo 3 nel testo risultante dalla precedente fase procedurale.

Si passa all'articolo 4.

Il relatore Kessler illustra brevemente il testo rilevando che si tratta di una disposizione approvata in sede referente nella seduta dell'11 maggio, che per ragioni sistematiche appare preferibile collocare in sostituzione dell'originario articolo 4, del quale era stata concordata la soppressione.

Posto ai voti, l'articolo è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore Consoli fa presente che l'emendamento volto a sostituire il comma 2, presentato dal senatore Vesentini, è ritirato. Il relatore Kessler illustra un proprio emendamento, anche esso volto a sostituire il secondo comma. Il senatore Consoli, prendendo la parola sull'argomento, si dice convinto della necessità di una normativa transitoria, che peraltro non sottragga alla ricerca applicata del Mezzogiorno le risorse finanziarie ad esso riservate, e invita il Governo a farsi promotore di una iniziativa in tal senso.

Dopo che il relatore ha dichiarato di ritirare il proprio emendamento, il ministro Ruberti prospetta l'opportunità di precisare al comma 2 che le somme riservate al Mezzogiorno e non utilizzate continuano ad affluire, fino al 31 dicembre 1988, con vincolo di destinazione, alle disponibilità complessive del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministro sottolinea che tale modifica, se approvata, non comporterebbe alcun maggior onere finanziario rispetto al testo originario del provvedimento.

Il relatore Kessler dichiara quindi di fare proprio l'emendamento suggerito dal Ministro, esprimendo tuttavia perplessità circa l'espressione «operatori meridionali», per cui propone un breve accantonamento dell'articolo.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'articolo 6.

Il senatore Vesentini illustra un emendamento, volto a sostituire l'articolo con una formulazione tecnicamente preferibile. Dopo che il relatore e il Ministro hanno espresso parere favorevole, la Commissione approva l'emendamento sostitutivo.

Senza discussione sono quindi approvati gli articoli 7 e 8 del disegno di legge.

Si riprende quindi la discussione dell'articolo 5, accantonato in precedenza. Dopo che il ministro Ruberti ha fornito assicurazioni circa la correttezza della formulazione dei testi in esame, la Commissione approva l'emendamento del relatore e l'articolo stesso, così emendato.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore Consoli illustra il seguente ordine del giorno:

«la 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 749, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata,

affermata la necessità di pervenire, anche con apposite iniziative del Governo, ad una organica riforma della citata legge n. 46, specie per consentire che agli interventi di sostegno dell'innovazione tecnologica ed alla ricerca applicata possano accedere, con opportune strumentazioni di sostegno, le piccole e medie imprese e gli operatori economici meridionali,

impegna il Governo:

nell'elaborazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 1, a tener conto, in particolare, nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni sotto forma di contributi sugli interessi, delle disponibilità del Fondo e della preferenza alle piccole e medie imprese, e, per quanto riguarda la misura del contributo sugli interessi dei mutui, di una equivalenza con le agevolazioni concesse con il credito agevolato di cui all'articolo 4 della legge n. 1089 del 1968 e all'articolo 10 della legge n. 675 del 1977».

(0/749/1/7)

CONSOLI

Il senatore Consoli prosegue annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista sul

disegno di legge che certamente non aspira a riformare organicamente la legge n. 46 del 1982 (il cui ripensamento è d'altra parte ormai indifferibile), ma che appare comunque utile.

Il relatore Kessler si dice favorevole all'ordine del giorno. Ricorda poi l'opportunità di estendere l'accesso alle provvidenze previste dalla legge anche ai lavoratori privati, ed osserva che, per rimuovere finalmente le lungaggini burocratiche che rallentano l'erogazione dei contributi, si potrebbe ipotizzare l'allargamento agli istituti di credito a medio termine del compito di svolgere l'istruttoria sulle pratiche, attualmente gravante sul solo IMI.

Il ministro Ruberti dichiara di accogliere l'ordine del giorno ed esprime l'impegno del

Governo a presentare quanto prima una proposta di riforma complessiva della legge n. 46. Dopo aver promesso l'attenzione del Governo sulle proposte testè avanzate dal relatore, osserva che l'articolo 4 introduce una utile possibilità che potrà essere colta dalle Regioni meridionali, e conclude ringraziando la Commissione per la sollecitudine con cui ha esaminato il provvedimento.

Dopo che il senatore Consoli ha dichiarato di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

41ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BERNARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la marina mercantile Fiorino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SULLA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA  
DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI DI LA  
SPEZIA**

Il senatore Mariotti esprime disappunto per la mancata espressione da parte della Commissione del prescritto parere al Ministro della marina mercantile sulla nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini di La Spezia, sottolineando l'inopportunità dell'iniziativa del Ministro della Marina Mercantile: non esistevano infatti, egli prosegue, motivi di urgenza perché il Ministro dovesse effettuare la proposta di nomina proprio durante la recente crisi di governo. Ben altra sollecitudine richiederebbero invece, a suo avviso, iniziative da tempo disattese e riguardanti lo stato di grave disagio in cui versano gli operatori portuali di La Spezia a causa della carenza degli organici.

Interviene il senatore Bisso il quale, nel dichiarare di condividere a nome della sua parte politica le osservazioni formulate dal senatore Mariotti, fa presente che il Ministro della marina mercantile non ha tenuto in alcun conto alcuni profili concernenti la persona proposta, la quale, anziché raccogliere la maggioranza dei consensi, ha sollevato

contrasti nell'ambito dell'Azienda, all'interno della quale svolge tra l'altro la propria attività professionale.

Il senatore Patriarca, dopo aver ricordato che egli era stato nominato relatore per l'espressione del parere al Ministro della marina mercantile e che aveva acquisito tutti gli elementi di valutazione utili per giudicare il candidato, dichiara che a suo avviso la scelta effettuata dal Ministro è ineccepibile da punto di vista delle capacità professionali del candidato stesso, sebbene esistano effettivamente taluni contrasti che auspica possano essere rimossi. Per quanto riguarda gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere a causa dell'attività svolta dal candidato all'interno dell'Azienda, il senatore Patriarca ritiene opportuno rinviarne il giudizio alla luce del comportamento che il Presidente dell'Azienda terrà nell'esercizio della sua funzione pubblica.

Il presidente Bernardi, dopo aver ricordato che la Commissione non ha potuto esprimere il suo parere a causa dell'accavallarsi di pesanti adempimenti, fa presente che per il momento il Ministro della marina mercantile non ha ancora effettuato la nomina e che è tuttora aperto uno spazio di riflessione e di confronto.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963,  
concernente disciplina della pesca marittima  
(775)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Il presidente Bernardi, dopo aver fatto presente che la 2ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame, dà notizia alla Commissione di una nota trasmessa dal Presidente della 5ª Commissione permanente nella quale, confor-

memente ai profili procedurali connessi all'applicazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della legge finanziaria 1988, si chiede che le Commissioni di merito si attivino per far integrare con una relazione tecnica la relazione illustrativa dei disegni di legge di iniziativa governativa che comportano spese o minori entrate. A tale riguardo, il presidente Bernardi fa peraltro presente che il Ministero della marina mercantile ha già comunicato alla 5ª Commissione permanente che il disegno di legge n. 775 non comporta oneri finanziari.

Ha quindi la parola il relatore, senatore Mariotti, il quale, nell'integrare la sua relazione, preannuncia taluni emendamenti agli articoli 5, 6 e 7 volti a inasprire le sanzioni per taluni comportamenti particolarmente pregiudizievoli per la conservazione ed il corretto sfruttamento delle risorse marine.

Il senatore Patriarca rileva che la sanzione prevista con l'emendamento all'articolo 6 sembra eccessivamente rigorosa e si riserva perciò di presentare un sub-emendamento al riguardo.

Il relatore Mariotti fa presente che il fine primario del provvedimento è quello di assicurare il migliore impiego delle risorse marittime.

Riprende quindi la discussione generale.

Il senatore Bisso, nel riservarsi di presentare degli emendamenti al disegno di legge in esame, chiede al relatore dei chiarimenti circa un emendamento preannunciato, il quale contiene un riferimento ad una disposizione soppressa dalla legge per la difesa del mare.

Il relatore Mariotti fa presente che il provvedimento in esame reinserisce, tra l'altro, la disposizione richiamata.

Interviene il senatore Ulianich il quale, dopo aver dichiarato di non avere obiezioni specifiche sull'articolato (che persegue, peraltro, un obiettivo già considerato da altri provvedimenti precedenti), rileva la necessità di un'iniziativa governativa sul tema della formazione culturale e professionale dei pescatori.

Al riguardo, riferendosi ai corsi di addestramento professionale previsti nell'ambito della legge n. 963 del 1965, prospetta al relatore l'opportunità che nel disegno di legge in esame sia inserita una disposizione volta a

prevedere corsi di aggiornamento per i pescatori in attività, al fine di renderli effettivamente consapevoli dei rischi di impoverimento delle risorse marine derivanti da una pesca non corretta, con effetti negativi per la loro stessa attività professionale e per la collettività nel suo complesso.

Dopo aver affermato che da tale punto di vista il disegno di legge n. 775 non risulta affatto innovativo, chiede al rappresentante del Governo informazioni sull'impostazione e sull'andamento dei piani previsti dalla legge per lo sviluppo della pesca marittima, nonché sul tipo di partecipazione garantito nella realizzazione di tali piani agli enti locali e alle capitanerie di porto. Chiede, infine, quale sia il grado effettivo di vigilanza, a suo avviso estremamente carente, sull'attuazione delle leggi inerenti la pesca.

#### IN SEDE REFERENTE

#### Picano ed altri: Disciplina delle reti private di telecomunicazione e dei servizi di telematica (956)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Patriarca, il quale ricorda anzitutto che il servizio di trasmissione dati ha conosciuto in Italia nell'ultimo decennio uno sviluppo tecnologico e di mercato molto rapido attraverso le reti pubbliche e l'affitto da parte di singoli utenti circuiti diretti, con la successiva creazione di vere e proprie reti private, inizialmente nelle aziende di grandi dimensioni e successivamente anche in quelle medio-piccole.

Nel sottolineare come tali reti siano destinate a svilupparsi e a diffondersi anche in presenza di reti pubbliche specializzate, con prestazioni sempre più complesse e diversificate, il relatore rileva l'urgenza di una normativa che integri le disposizioni vigenti (secondo le quali gli utenti devono richiedere unicamente un'autorizzazione alla gestione di circuiti per uso proprio) al fine di promuovere adeguate condizioni tecniche, economiche e gestionali tali da impedire un proliferare disordinato di reti ed a garantire, tuttavia, nel contempo, l'iniziativa privata.

Il relatore, dopo aver affermato che il disegno di legge nel suo complesso modifica ed integra le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni attualmente vigenti, illustra l'articolo 1 con il quale si prevede che per effettuare telecomunicazioni al di fuori del proprio fondo occorre utilizzare le reti pubbliche costituite dai competenti gestori, con apparecchiature terminali omologate e con la proprietà pubblica delle terminazioni di rete. Si prevede, peraltro, che per specifiche comprovate necessità o per impieghi particolari le comunicazioni possano essere effettuate anche attraverso circuiti e reti ad uso esclusivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Sono previste, inoltre, norme specifiche per quanto riguarda l'interconnessione con la rete pubblica e per le tariffe da applicare a tali servizi.

Il senatore Patriarca illustra successivamente gli articoli da 2 a 5 del disegno di legge, sottolineando tra l'altro come sui circuiti diretti e sulle reti ad uso esclusivo possa essere svolto solo traffico di pertinenza dei titolari delle autorizzazioni.

Il senatore Patriarca si sofferma quindi sull'articolo 6 che dispone norme transitorie in base alle quali i titolari di sistemi «dedicati» di telecomunicazioni e i utilizzatori di circuiti diretti in funzione alla data di entrata in vigore della legge sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che prescriverà idonee misure correttive.

Il relatore, dopo aver ricordato che sulla stessa materia è stato presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare nell'altro ramo del Parlamento, conclude prospettando l'opportunità di un'ampia e articolata discussione in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

*PROPOSTA DI INDAGINI CONOSCITIVE SULLE TELECOMUNICAZIONI PER I CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO PER IL 1990 E SULLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, SULLA PROGRAMMAZIONE PUBBLICA, SULLE NUOVE FORME DI REGOLAMENTAZIONE DELLE GRANDI RETI (TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI) ANCHE IN VISTA DEL 1992*

Il presidente Bernardi, riferendosi alle proposte in titolo, già prospettate in sede di Ufficio

di Presidenza, propone che venga richiesta l'autorizzazione alla Presidenza del Senato all'effettuazione di un'unica indagine sulle innovazioni tecnologiche, sulla programmazione pubblica, sulle nuove forme di regolamentazione delle grandi reti (trasporti e telecomunicazione) in vista dei campionati di calcio del 1990 e del mercato interno della CEE (1992).

Il presidente Bernardi sottolinea la rilevanza dell'indagine proposta che consentirà alla Commissione di fare il punto sui grandi mutamenti in atto nei settori interessati e sulle possibilità di modificare l'assetto gestionale per dotare il paese di infrastrutture adeguate in relazione agli appuntamenti citati. Fa anche presente che nell'ambito di tale indagine potranno rivelarsi utili taluni sopralluoghi all'estero per analizzare esperienze significative.

La Commissione approva la proposta del Presidente, dandogli mandato di richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'indagine alla Presidenza del Senato.

*SULL'AVVIO DI INTESE CON LA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER UN SOPRALLUOGO CONGIUNTO PRESSO LA COMMISSIONE DELLA CEE A BRUXELLES NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'AUTO-TRASPORTO MERCI*

Il presidente Bernardi propone che la Commissione gli dia mandato di avviare le opportune intese con il Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee per la programmazione di un sopralluogo di una delegazione mista di parlamentari dei due organismi presso la Commissione della CEE al fine di incontrare il Commissario ai trasporti sulle tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva, nonché, con l'occasione, i Commissari competenti sulle altre materie oggetto dell'attività della 8ª Commissione (appalti pubblici, telecomunicazione, economia marittima), onde fare il punto sulla realizzazione del mercato interno della CEE. Fa presente di aver intenzione di proporre al Presidente della Giunta l'effettuazione del sopralluogo per la prima metà di luglio.

La Commissione approva la proposta del Presidente dandogli mandato di raggiungere le opportune intese con il Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee sull'effettuazione del sopralluogo, sulla data e sui criteri di composizione della delegazione, per poi richiedere la prescritta autorizzazione della Presidenza del Senato.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente Bernardi avverte che l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, già convocato per domani giovedì 19 maggio, alle ore 15,30 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE,  
BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

37<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente Ceccatelli.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (1034)**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sui presupposti costituzionali)

(Esame)

Riferisce l'estensore incaricato del parere, senatore Montresori. L'oratore fa presente che il decreto-legge recepisce una prescrizione (il parametro concernente gli enterovirus), contenuta nella direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione, che non fu recepita nel decreto presidenziale n. 470 del 1982, prevedendo la proroga della possibilità di derogare, con talune cautele, al limite relativo alla ossigenazione delle acque, qualora ciò sia determinato unicamente dal fenomeno della eutrofizzazione delle alghe (riconosciuto, peraltro, non pericoloso relativamente alla balneazione). Dà conto dei dati contenuti nella relazione trasmessa dal Governo in ordine al fenomeno della eutrofizzazio-

ne. Propone di rendere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Si apre il dibattito.

Il senatore Scardaoni preannuncia la posizione contraria del Gruppo comunista; motiva tale atteggiamento in relazione al fatto che è ormai atteggiamento comune del Governo non attivarsi con l'ordinaria iniziativa legislativa ma attendere l'ultimo momento per avere la scusa di emanare un decreto-legge: nella stessa relazione al disegno di legge non c'è altro che la cronistoria delle inadempienze del Governo.

Il senatore Nebbia, dopo aver a sua volta stigmatizzato il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza, fa presente che si propone una nuova deroga ai parametri stabiliti dalla direttiva CEE, certamente non ammissibile nel momento in cui tutti proclamano la volontà di addivenire ad una omogeneizzazione delle normative in ambito europeo. Si sofferma, quindi, sulla questione relativa alla percentuale di fosforo contenuta nei detersivi, stabilita ad un livello ancora troppo alto dopo tantissimi ritardi nonchè sui compiti demandati dal Parlamento al Governo, e non ancora svolti, per consentire il rispetto dei valori minimi di ossigeno disciolto nell'acqua del mare. In conclusione, legalizzare la possibilità di fare il bagno nel mare la cui acqua non è limpida nè sufficientemente ossigenata costituisce, a suo giudizio, un cattivo servizio alle stesse regioni rivierasche che hanno questi problemi.

Il senatore Fabris, dopo aver rammentato che solo nei giorni scorsi sono stati distribuiti i fondi FIO per il 1986, di cui una buona parte è destinata al disinquinamento delle acque, fa presente che le Regioni Veneto e Emilia-Romagna si sono fortemente attivate per combattere il fenomeno della eutrofizzazione. Propone di rendere parere favorevole sui presupposti di costituzionalità del decreto.

Il senatore Specchia si dice contrario al riconoscimento dei presupposti costituzionali e sottolinea che si dovrebbe cogliere l'occasio-

ne dello scadere della precedente deroga per verificare a chi incombono le responsabilità del mancato rispetto dei limiti ordinariamente previsti. Gli stessi dati sul fenomeno della eutrofizzazione, egli osserva, non sono completi ed è facile prevedere che, una volta concessa questa nuova deroga, ne seguirà sicuramente un'altra.

Il presidente Pagani fa presente che, se urgenza c'è, questa deriva unicamente dalla intenzione di tutelare gli imprenditori e non certo l'ambiente. Purtroppo, dicendo di comprendere queste motivazioni economiche, si esprime favorevolmente sulla proposta del relatore.

La proposta del relatore Montresori è quindi approvata, a maggioranza, dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

### 38ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ruffolo.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 in materia di inquinamento atmosferico**

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183)

(Esame e rinvio)

Il relatore Nebbia illustra alla Commissione le questioni affrontate dalle direttive di cui è in esame lo schema di decreto di recepimento: in primo luogo, il problema della concentrazione massima nella atmosfera di talune sostanze (anidride solforosa, ossido di azoto, piombo e particelle in sospensione) indipendentemente da chi generi tali sostanze; in secondo luogo, la

possibilità di stabilire - con apposito decreto ministeriale - le caratteristiche dei combustibili, in relazione alle finalità del decreto; in terzo luogo, la procedura di autorizzazione per gli impianti che generano una serie di prodotti inquinanti. Propone di rendere parere favorevole sulla proposta di recepimento per ciò che attiene al primo ordine di questioni, anche se sarebbe preferibile eliminare talune differenze riscontrabili tra il testo dello schema di decreto e la direttiva in ordine ai metodi di rilevazione e di campionamento. Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi, fa presente che sarebbe opportuno stabilire le caratteristiche dei combustibili e dei carburanti in relazione agli impianti di utilizzo: vi sono, poi, problemi di coordinamento tra le sanzioni di cui all'articolo 25 e le prescrizioni di cui all'articolo 16, a meno di non voler ritenere che queste ultime si riferiscano solo «agli impianti» e non a tutti coloro che utilizzano combustibili non conformi alle caratteristiche stabilite.

Il relatore Nebbia propone, poi, di non escludere gli impianti destinati alla difesa nazionale da quelli soggetti alle disposizioni del decreto; inoltre, vi sono incongruenze testuali (talora si parla di «impianti», talora di «impianti industriali», talora di «imprese», talora di «titolari dell'impresa») che andrebbero eliminate; infine, si dice assolutamente contrario a che siano escluse dall'applicazione della normativa le centrali termoelettriche e le raffinerie degli olii minerali, quando - soprattutto nel caso delle centrali termoelettriche - vi è la esplicita previsione delle stesse nella direttiva comunitaria. Peraltro, nel perseguire il commendevole obiettivo di applicare la normativa sull'intero territorio nazionale a tutte le tipologie di attività produttive, sembra che non si sia tenuto conto della estrema difficoltà di predisporre il complesso organismo burocratico che dovrà provvedere alle autorizzazioni. D'altra parte, mentre gli *standards* di qualità dell'aria si riferiscono a quattro soli agenti inquinanti, non si comprende rispetto a quali sostanze inquinanti sia prevista la introduzione del nuovo regime autorizzatorio. Propone, pertanto, di rendere parere favorevole a condizione che l'intero articolato sia riscritto, tenendo ben separate le

diverse problematiche (valori limite e valori guida di alcuni inquinanti atmosferici; metodi di campionamento ed analisi; procedure autorizzative degli impianti; qualità merceologica dei combustibili e dei carburanti); che sia data una definizione dell'«impianto» adeguata a quella prevista nella direttiva 84/360; che siano prescritte precise indicazioni sulla qualità merceologica dei combustibili e dei carburanti; che sia eliminata l'esclusione dei citati impianti petrolchimici e delle centrali termoelettriche. Si dice, infine, particolarmente preoccupato degli effetti distortivi sull'economia, dal punto di vista di allocazione degli impianti, che potranno essere determinati con la previsione di lasciar stabilire (pur all'interno di limiti minimi e massimi stabiliti in sede nazionale) alle Regioni i livelli di qualità dell'aria.

Si apre il dibattito.

Il senatore Fabris si sofferma, in primo luogo, sulla contraddittorietà tra la previsione di includere tutte le industrie, anche piccole, e di lasciar escluse proprio quelle più grosse, e cioè le centrali termoelettriche; d'altra parte, non appare opportuno estromettere le Regioni da tutto il procedimento autorizzatorio per le predette centrali.

Il ministro Ruffolo, dopo aver rilevato che concetti espressi in modo oscuro denotano il travaglio occorso per arrivare alla stesura, fa presente che per quanto riguarda le centrali termoelettriche e le raffinerie la deroga concerne unicamente le procedure di autorizzazione: anzi, si fa un esplicito rinvio alle procedure che saranno previste dal Piano energetico nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani giovedì 19 maggio, avrà inizio alle ore 9 anziché alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: in sede referente, seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili (976); in sede consultiva su atti del Governo, seguito dell'esame dello schema di parere trattato nella seduta pomeridiana di oggi.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

37<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Bonalumi e per il tesoro Pavan.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**Malagodi ed altri: Finanziamento del Servizio sociale internazionale (386)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Dell'Osso, il quale fa presente che sul disegno di legge la Sottocommissione si è già espressa in senso contrario, in data 27 gennaio, in quanto il testo appariva sfornito di copertura finanziaria: infatti nella legge finanziaria richiamata a copertura non figurava alcun accantonamento destinato alle finalità di cui al provvedimento.

In data 11 maggio il Presidente della Commissione affari esteri ha sollecitato l'emissione di un parere a revisione del precedente, alla luce delle modifiche apportate alla tabella B della «finanziaria» 1988, dopo l'emissione del parere da parte della Commissione bilancio.

Ricorda che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, propone la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - sezione italiana», con sede in Roma.

Effettivamente - prosegue il senatore Dell'Osso - nel fondo globale triennale 1987-1989 figurava, nella parte corrente, uno specifico accantonamento in tal senso.

Ad un primo esame non sembra che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento abbiano riproposto, in sede di legge finanziaria 1988 (tabella B), l'accantonamento in questione, a meno che i proponenti non intendano riferirsi a taluno degli accantonamenti degli affari esteri affini per materia.

Occorre quindi acquisire al riguardo - conclude l'estensore designato del parere - il punto di vista sia del rappresentante del tesoro che del rappresentante degli affari esteri, tenuto conto del fatto che ad avviso del Presidente della Commissione esteri del Senato sarebbero intervenuti elementi nuovi, in sede di modificazioni introdotte alla tabella B della «finanziaria» presso l'altro ramo del Parlamento, tali da giustificare una revisione del precedente parere contrario.

Il sottosegretario Bonalumi fa rilevare che la soluzione del problema di copertura può essere rinvenuta nell'utilizzo dell'accantonamento di fondo globale relativo alla ratifica degli accordi internazionali e ad interventi diversi.

Il presidente Andreatta fa presente che, in tal caso, detto accantonamento di fondo globale non potrà essere incrementato negli anni a venire.

Dopo che il sottosegretario Pavan si è dichiarato favorevole alla ipotesi di copertura prospettata dal sottosegretario Bonalumi, il senatore Bollini dichiara di dissentire dalle dichiarazioni del rappresentante degli affari esteri, in quanto non sussiste alcuna giustificazione per la costituzione di fatto di una sorta di fondo globale a favore di tale Ministero, come si determinerebbe avallando l'interpretazione

della libera disponibilità della parte dell'accantonamento relativo a interventi diversi. Oltretutto - fa notare - l'accantonamento è finalizzato essenzialmente a recepire gli accordi internazionali.

Dopo che il sottosegretario Bonalumi si è soffermato sulle vicende che hanno caratterizzato l'azzeramento del fondo globale in relazione alla legge finanziaria 1988, operazione questa che in molti casi non teneva conto di esigenze prioritarie, il presidente Andreatta avverte che la Commissione esteri ha manifestato un intendimento favorevole al tipo di copertura prospettato e che permane il proprio avviso di fondo volto ad impedire incrementi futuri delle disponibilità a valere sull'accantonamento in questione.

La Sottocommissione dà quindi mandato al senatore Dell'Osso, estensore designato, di trasmettere un parere favorevole, condizionato alla riformulazione della clausola di copertura e nel presupposto che l'accantonamento imputato non subisca incrementi nel triennio 1988-1990.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984 (880)**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (881)**

(Parere alla 3ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione, su entrambi i provvedimenti, che presentano identiche caratteristiche metodologiche, l'estensore designato, senatore Cortese, il quale rileva che il disegno di legge n. 880 reca la ratifica del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia.

Il disegno di legge n. 881 reca la ratifica della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Il disegno di legge n. 880 reca oneri annui pari a lire 60 milioni; il disegno di legge n. 881 reca oneri annui pari a lire 160 milioni.

Le coperture di entrambi i testi fanno riferimento ad uno specifico accantonamento iscritto nel fondo globale corrente 1988-1990 destinato alla ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate.

La disponibilità di copertura appare assicurata sull'accantonamento predetto.

Il presidente Andreatta rileva la mancanza della relazione tecnica di cui alla legge finanziaria 1988, mentre il sottosegretario Bonalumi, dà conto dei criteri seguiti nella determinazione della copertura finanziaria delle due Convenzioni, criteri che si riferiscono ai dati ipotetici del movimento di detenuti e al costo capitario del trasporto dei connazionali dai paesi di detenzione in Italia.

Precisa che il Ministero degli affari esteri sta compiendo un notevole sforzo per l'applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio in materia di quantificazione degli oneri, anche se qualche difficoltà potrà sussistere per i provvedimenti presentati anteriormente all'entrata in vigore della legge finanziaria 1988.

Il presidente Andreatta chiede se lo Stato italiano possa rivalersi nei confronti dei soggetti interessati in ordine alle spese di viaggio sostenute: argomento di cui la Commissione esteri dovrebbe discutere.

Dopo che il senatore Bollini ha fatto presente la necessità della esistenza della relazione tecnica sugli aspetti finanziari, il presidente Andreatta fa rilevare al riguardo come, mentre ciò è un obbligo per i provvedimenti presentati dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria, per quelli presentati prima occorre un vaglio che si riferisca al singolo caso e che si basi sul criterio dell'importanza del disegno di legge.

Il senatore Bollini fa osservare che, dato il numero notevole di iniziative legislative presentate anteriormente a tale data, sarebbe opportuno esigere sempre la predetta relazione tecnica; il presidente Andreatta osserva che, in assenza di un impedimento procedurale per le Commissioni di merito alla conclusione dei lavori di loro competenza in mancanza della prescritta relazione tecnica, è opportuno assumere un atteggiamento elastico e riservare alle questioni più importanti la richiesta dei documenti, mentre per i provvedimenti di

minore importanza è consigliabile avere un atteggiamento più morbido.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Cortese (il quale condivide l'atteggiamento improntato a prudenza solo se le Amministrazioni si stanno attivando per redigere la prescritta relazione) e Bollini (il quale ritiene necessaria una ricognizione dei provvedimenti presentati prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria, in quanto il problema esiste e ad esso va trovata soluzione).

La Sottocommissione incarica quindi il senatore Cortese, estensore designato, di trasmettere un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

**Giacometti ed altri: Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria (800)**

(Parere alla 4ª Commissione)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Azzarà, il quale, ricordato il motivo per il quale l'esame fu sospeso e che sostanzialmente faceva riferimento alla necessità di valutare se la normativa potesse o meno comportare maggiori spese attraverso un allargamento dei beneficiari del richiamo in servizio, dà conto di una lettera del Presidente della Commissione difesa, senatore Giacometti, la quale in sostanza afferma la insussistenza di aggravii di spesa.

Il sottosegretario Pavan fa rilevare che l'iscrizione nel ruolo d'onore presuppone l'essere stati posti in congedo, il che significa che, per essere riammessi in servizio, occorre un richiamo: ciò determina una nuova spesa, d'altra parte incontrollabile se il richiamo diventa automatico e non sottoposto al concerto con il Tesoro.

Nel definire poi troppo generiche le condizioni previste per il diritto di cui alla norma, fa poi rilevare che, in caso di richiamo, si potranno determinare avanzamenti più accelerati e dunque, anche per tale aspetto, una maggiore spesa.

Conclude facendo rilevare che il Tesoro esprime parere contrario sul disegno di legge per incertezza nella quantificazione degli oneri.

Si apre il dibattito.

Il senatore Azzarà, estensore designato, esprime parere favorevole, in quanto il riferimento del disegno di legge è alle persone già in servizio: il che quindi finisce con il rendere neutrale sotto il profilo finanziario il provvedimento.

Il senatore Bollini consente in qualche modo con le osservazioni del rappresentante del tesoro, soprattutto in relazione alle imperfezioni nella formulazione del testo, anche se fa rilevare che il concerto del Tesoro non è obbligatorio e comunque nella relazione introduttiva viene chiarito il contenuto delle condizioni perchè si abbia titolo alla permanenza in servizio. Comunque, egli fa notare, il punto da risolvere, e che deve essere affrontato dalla Commissione di merito, riguarda l'eliminazione della situazione di incertezza in ordine al permanere in servizio o meno.

Il sottosegretario Pavan conferma che se tale permanenza diventa automatica si determinano maggiori oneri: concorda il presidente Andreatta, a giudizio del quale occorre una più attenta valutazione degli oneri, che devono essere certificati da una relazione più approfondita del Tesoro.

Dopo che il senatore Bollini ha fatto presente che sarebbe opportuno che tale relazione venisse posta a conoscenza anche dei presentatori del disegno di legge, la Sottocommissione decide il rinvio del seguito dell'esame.

**Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (935)**

(Parere alla 4ª Commissione)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione l'estensore designato, senatore Azzarà, il quale osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa che mira a riaprire il termine fissato dall'articolo 6 della legge n. 17 del

1986 per l'iscrizione e l'avanzamento nel ruolo d'onore per i graduati e militari di truppa delle Forze Armate.

Secondo la relazione governativa, il provvedimento non comporterebbe oneri finanziari.

Si tratta comunque di capire se la riapertura dei termini per un anno possa avere comunque delle conseguenze finanziarie, per effetto dell'ampliamento che ne può derivare in ordine al numero dei beneficiari, considerato che l'articolo 2 della legge richiamata sembra, ad un primo esame, consentire avanzamenti ai gradi superiori.

Su tale questione risulta pertanto - egli conclude - opportuno acquisire le valutazioni del rappresentante del tesoro.

Il sottosegretario Pavan nel confermare la insussistenza di oneri, fa presente che i possibili interessati si trovano in congedo assoluto, per cui la successiva applicazione ai medesimi della particolare normativa di avanzamento prevista per gli appartenenti al ruolo d'onore non comporta riflessi finanziari, non avendo le promozioni conferite nella predetta posizione di congedo assoluto alcun effetto sui trattamenti di quiescenza.

Dopo che il presidente Andreatta ha fatto rilevare che la posizione del Tesoro può essere interpretata solo nel senso che la copertura già sussiste nei capitoli di bilancio in essere, il senatore Bollini osserva che si ha l'impressione di un diverso atteggiamento da parte del Tesoro secondo che i disegni di legge siano d'iniziativa governativa o parlamentare: ritiene pertanto necessaria una relazione tecnica sugli oneri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio (569)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Azzarà, il quale ricorda che il disegno di legge governativo intende prorogare ulteriormente la disciplina dell'attribuzione delle somme sostitutive dei tributi

soppressi e del gettito ILOR, nonché dei contributi alle Camere di commercio, al fine di fornire agli enti interessati maggiori certezze sulle grandezze di ordine finanziario sulle quali potranno essere impostati i bilanci. Il disegno di legge ricalca precedenti iniziative su cui la Commissione aveva già espresso parere favorevole.

La copertura degli oneri è a carico, per pari importo, dello specifico accantonamento del capitolo 6856: pertanto non dovrebbero esservi problemi.

Su richiesta del Presidente, le Amministrazioni interessate hanno fatto pervenire la relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della «finanziaria» 1988, di cui il testo del disegno di legge risultava mancante.

Si fa presente, come segnalato nella relazione, che il Governo ha presentato un apposito emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7 che si fa carico di garantire la copertura finanziaria complessiva degli oneri.

Relativamente agli oneri del primo anno (1988) valutati in 694.433 milioni, risultando disponibili sullo specifico accantonamento soltanto 594.433 milioni (100 miliardi sono stati utilizzati a copertura del decreto-legge sulla finanza locale), si provvede a reperire la copertura per i 100 miliardi sull'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)».

Detto accantonamento prevede uno stanziamento per il 1988 di lire 20.963.200 milioni che tiene conto (secondo la relazione) dell'importo di 100.000 milioni da destinare al reintegro della copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Dopo che il sottosegretario Pavan si è dichiarato favorevole sia al testo del disegno di legge che all'emendamento governativo, la Sottocommissione decide il rinvio dell'esame per approfondire la relazione governativa.

**Leonardi ed altri: Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati**

**all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine (847)**(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione in sostituzione dell'estensore designato, senatore Forte, il presidente Andreatta, il quale fa osservare che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare inteso a prevedere la cosiddetta «stanziabilità» anche per titoli obbligazionari emessi dagli istituti di credito speciali, i cui titoli quindi possono essere versati alla Banca d'Italia come pegno di anticipazioni.

Non sembra che sussistano conseguenze di carattere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini si chiede se il disegno di legge non implichi una qualche agevolazione per gli istituti di credito speciale e se quindi non se ne incrementi il grado di liquidità.

Il presidente Andreatta, dopo aver fatto rilevare che la stanziabilità di tali titoli dovrebbe riguardare tutti gli enti che li posseggono e non solo quelli che li emettono, fa osservare che indubbiamente l'ampliamento dell'area dei titoli stanziabili estende un privilegio proprio dei titoli di Stato e quindi può porre un problema di incremento delle loro remunerazioni.

La Sottocommissione decide quindi di incaricare l'estensore designato della predisposizione di un parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (1003)**, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Azzarà, il quale fa osservare che il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede l'aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

Il disegno di legge è stato presentato alla Camera il 7 settembre 1987 ed è stato

approvato dalla Commissione esteri di quel ramo del Parlamento il 27 aprile 1988.

L'onere, riferito al solo anno 1988, è pari a 45 miliardi e risulta correttamente coperto utilizzando quota parte dello specifico accantonamento del fondo globale di parte capitale (cap. 9001) dell'anno finanziario 1987.

L'effetto di prenotazione sul fondo globale 1987 è stato correttamente prodotto, prima con la presentazione del testo e poi con l'emissione del parere da parte dell'omologa Commissione della Camera.

La soluzione data agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro (art. 2, comma 2) è in linea con quanto il legislatore ha stabilito in analoghe occasioni.

La relazione (Atto Camera 1500) reca gli elementi di calcolo che hanno condotto alla quantificazione di cui all'articolo 1. Gli uffici del Tesoro hanno comunque provveduto a trasmettere ulteriori elementi di informazione sulla valutazione dell'onere.

Si apre il dibattito.

Il presidente Andreatta, rilevando che il capitale versato è sempre inferiore a quello ufficiale, fa presente che ciò comporta un impegno potenziale di gran lunga superiore, con una netta divaricazione della competenza rispetto alla cassa.

Chiede di conoscere come viene contabilizzato l'onere potenziale, in un'ottica patrimoniale.

Il senatore Bollini fa osservare che la questione dovrebbe trovare sistemazione contabile all'interno del conto del patrimonio, che è un documento la cui struttura va sicuramente rivista.

La Sottocommissione decide quindi di incaricare l'estensore designato della redazione di un parere favorevole.

**Fabbi e Malagodi: Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani (341)**(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Cortese, il quale rileva che si tratta di un disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, che intende realizzare il riordi-

no e il finanziamento dell'Istituto di studi verdiani di Parma.

In particolare, e per quel che riguarda i profili di competenza della Commissione bilancio, dovrebbe rilevare l'articolo 9 che, ad un primo esame, sembra incrementare in modo consistente l'organico dell'Istituto.

Quanto alle modalità di finanziamento, che sempre secondo la relazione includono un contributo ordinario e straordinario da parte dello Stato e contributi del comune e della provincia di Parma, l'articolo 11 fa riferimento, in modo del tutto generico, a contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati, senza quantificare gli eventuali maggiori oneri e predisporre una clausola di copertura.

Ai fini di una valutazione degli effetti finanziari, all'interno del settore pubblico allargato, è opportuno acquisire il parere del rappresentante del tesoro.

Si apre il dibattito.

Il presidente Andreatta fa osservare la singolarità dell'iniziativa in quanto non sono quantificati i contributi.

Il sottosegretario Pavan rileva che non risultano preordinati sul fondo speciale di parte corrente, per il triennio 1988-90, accantonamenti per il finanziamento dell'iniziativa in questione, la quale pertanto si presenta carente sotto il profilo della copertura finanziaria. Aggiunge poi che nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1987, n. 574, concernente la «tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 1987-1989», in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1908, n. 123, l'Ente risulta assegnatario di un contributo annuo di lire 150 milioni.

Il sottosegretario Pavan esprime poi una serie di osservazioni, riferite a vari punti dell'articolato.

Il senatore Azzarà fa presente che l'organico previsto dall'articolo 9 implica sicuramente la richiesta di un contributo non irrilevante: concorda il senatore Cortese, mentre il senatore Bollini conferma la sussistenza di oneri.

La Sottocommissione incarica quindi l'estensore designato di redigere un parere favorevole con la condizione del mantenimento dell'onere all'interno del contributo di 150

milioni e con tutte le osservazioni espresse dal rappresentante del tesoro.

**Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima (775)**

(Parere alla 8ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Cortese, il quale fa presente che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa governativa con cui si intende modificare parzialmente la legge del 1975 sulla disciplina della pesca marittima, suddividendo le aree di pesca in distretti omogenei, integrando di due rappresentanti del Ministero dell'ambiente la Commissione consultiva centrale, riformulando la norma sulla tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca e modificando il quadro delle contravvenzioni.

Ad un primo esame, - egli conclude - non sembra che l'iniziativa comporti maggiori oneri.

Il presidente Andreatta informa che il Ministero interessato ha fatto pervenire una relazione tecnica da cui risulta che il provvedimento presumibilmente comporterà maggiori entrate che, al momento, non è possibile quantificare, trattandosi di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle eventuali violazioni alla legge sulla disciplina della legge marittima.

Dopo che il sottosegretario Pavan si è dichiarato per l'espressione di un parere favorevole, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere in tal senso.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1030), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 11ª Commissione)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Cortese, in sostituzione dell'estensore designato, senatore Dell'Osso.

Illustrato il contenuto del provvedimento, che reitera un precedente decreto e riproduce altresì alcune norme contenute nell'Atto Senato n. 585, il senatore Cortese si sofferma sulle modalità di copertura, che fanno in larga parte riferimento sia ad alcuni accantonamenti di fondo globale, sia ad alcune «contabilità speciali». In particolare, prosegue l'oratore, si tratta di accertare sia l'esistenza di adeguate disponibilità sulle «contabilità speciali» in materia di formazione professionale e di lavoratori frontalieri, come pure la possibilità di effettive economie sulla contabilità separata della Cassa integrazione guadagni. Dopo essersi quindi soffermato sulle disposizioni che recano norme interpretative di alcune disposizioni in materia pensionistica incluse nella legge finanziaria 1988, il senatore Cortese sottolinea l'opportunità di valutare le ragioni alla base del ricorso a quota-parte dell'accantonamento in materia di Fondo per il rientro della disoccupazione, per finalità di copertura di parte degli oneri relativi al trattamento di disoccupazione, a fronte dell'esistenza, nel fondo globale corrente 1988, di uno specifico accantonamento in materia di disoccupazione (disciplinato - come osservato nello stesso specifico referto della Corte dei conti - secondo il meccanismo del fondo globale negativo). Va infine valutata la portata complessiva delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, al fine di valutarne gli effetti finanziari e le modalità di copertura.

Ha quindi la parola il sottosegretario Pavan, il quale fa presente, in primo luogo, l'esistenza di adeguate disponibilità finanziarie sulle «contabilità speciali» utilizzate a copertura, come pure il favorevole andamento della gestione della C.I.G.S., che si traduce in una riduzione delle prestazioni valutata, allo stato, nell'ordine del 10-20 per cento. Dopo avere quindi fornito assicurazioni circa il favorevole andamento della gestione pensionistica dell'INPDAI, il rappresentante del tesoro fa quindi osservare che il parziale utilizzo del Fondo per il rientro della disoccupazione in luogo dello specifico accantonamento di fondo speciale per il 1988 attiene a una scelta - effettuata dall'Amministrazione competente - che tiene anche conto della circostanza che nel provvedimento in esame viene anticipata

soltanto una parziale modifica degli istituti relativi al mercato del lavoro. Quanto infine alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sottolinea che il comma 1-bis dell'articolo 3 (che comporta un onere complessivo di 6,3 miliardi) utilizza a copertura le disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978. Aggiunge che il comma 8-bis dell'articolo 8 comporta un minore gettito valutato nell'ordine di 14 miliardi, cui si fa fronte, per 7 miliardi, con un miglioramento delle economie perseguibili per effetto delle norme che razionalizzano il ricorso alla Cassa integrazione e, per la quota restante, con l'aumento al 7 per cento del contributo dovuto dalle imprese che si avvalgono dello strumento della formazione lavoro durante i periodi di sospensione ai fini dei trattamenti di Cassa integrazione.

Ha quindi la parola il presidente Andreatta, il quale sottolinea preliminarmente che l'articolo 2 della legge finanziaria 1988 richiede, per le disposizioni legislative in materia pensionistica, una valutazione analitica delle relative proiezioni finanziarie almeno decennale, in modo da poter valutare l'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Relativamente poi alle quantificazioni relative alla Cassa integrazione guadagni e alla indennità di disoccupazione, a suo avviso, non sembra sia stato tenuto sufficiente conto del fatto che un miglioramento dei trattamenti erogati può tradursi in un incremento della platea dei beneficiari. Pur tenendo quindi presente il carattere di urgenza rivestito dal provvedimento, che contiene importanti disposizioni di carattere sociale, esprime perplessità sulla sua portata normativa, sottolineando che non sembrano nemmeno risolte le osservazioni contenute nel referto reso dalla Corte dei conti al Parlamento su tale provvedimento.

Il senatore Bollini osserva che le valutazioni fornite dal rappresentante del tesoro, in particolare per quel che riguarda la portata finanziaria delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sembrano non collimare con quanto riportato recentemente su alcuni organi di stampa, che avrebbero riferito di una iniziativa specifica assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che avrebbe sottolinea-

to che l'approvazione di emendamenti da parte dell'altro ramo del Parlamento avrebbe comportato oneri finanziari di gran lunga più rilevanti.

Il presidente Andreatta sottolinea quindi l'opportunità di un approfondimento ulteriore da parte del Tesoro in ordine a quanto verificatosi nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, anche tenuto conto che l'iniziativa del Presidente del Consiglio potrebbe essersi riferita a una fase precedente di esame del testo, che non poteva ancora tenere conto delle ulteriori modifiche apportate da parte del *plenum*. Risulta altresì opportuno, prosegue il Presidente, effettuare un approfondimento anche sulla portata delle osservazioni contenute nei referti della Corte dei conti relativamente allo specifico provvedimento in esame.

La Sottocommissione - su proposta del Presidente - decide quindi di rinviare l'esame del provvedimento ad una nuova seduta da tenere nella mattinata di domani.

**Deputati Zuech ed altri: Modifica del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, recante modalità di applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi del prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino (933), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 9ª Commissione)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Cortese, in sostituzione dell'estensore designato, senatore Forte.

Illustrato il contenuto del provvedimento, inteso a risolvere una controversia in materia di interpretazione dei Regolamenti comunitari concernenti il prelievo di corresponsabilità sul latte, si sofferma sugli effetti finanziari del provvedimento, sottolineando che, ad un primo esame, non dovrebbero sussistere problemi di copertura.

Ha quindi la parola il rappresentante del tesoro, il quale, dopo aver osservato che tale delicata questione interpretativa andrebbe più opportunamente affrontata in sede di regolamentazione comunitaria piuttosto che di normazione nazionale, conferma il precedente

parere contrario già espresso in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare fa osservare che la limitazione disposta a favore delle cooperative (che costituiscono circa la metà delle imprese nazionali soggette al prelievo), si tradurrebbe in minori entrate per il bilancio comunitario e potrebbe comportare, se ritenuta illegittima in sede comunitaria, un maggior onere per l'Erario. E ciò considerato anche che la retroattività al 1° gennaio 1988 comporterebbe l'esigenza di disporre rimborsi per somme già riversate al bilancio CEE, rimborsi per i quali non è predisposta la necessaria copertura finanziaria.

Il senatore Bollini, dopo aver osservato che presso l'altro ramo del Parlamento il rappresentante del Governo si è sostanzialmente rimesso al parere della Commissione, sottolinea in particolare la natura meramente eventuale degli oneri recati dal provvedimento, che affronta i problemi di una categoria risultata fortemente penalizzata.

Dopo che il relatore Cortese ha altresì osservato che, ad un primo esame, le conseguenze finanziarie dell'interpretazione così disposta sembrerebbero di natura eventuale, il presidente Andreatta osserva che si tratta in sostanza di comprendere se l'onere per il bilancio dello Stato è eventualmente collegato alla possibilità di una divergenza interpretativa con la Comunità, oppure se gli oneri finanziari risultano come effetto diretto della modifica normativa disposta.

La Sottocommissione decide quindi di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di effettuare i necessari approfondimenti.

**Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale della nutrizione e all'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (1004) approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 9ª Commissione)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Cortese, in sostituzione dell'estensore, senatore Forte.

Illustrato il contenuto del provvedimento, si sofferma in particolare sulle modalità di

copertura, che fanno riferimento a uno specifico accantonamento di fondo globale corrente 1988: si tratta quindi di accertare se, ai sensi di quanto attualmente disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge finanziaria 1988 (che esclude lo slittamento per accantonamenti di parte corrente ad eccezione di spese aventi strutturalmente carattere retroattivo), l'utilizzo in questione possa concretizzare una spesa di tale tipo.

Il sottosegretario Pavan fa osservare che il provvedimento reca una spesa *una tantum* e il relatore Cortese sottolinea che, trattandosi di un contributo straordinario per far fronte a specifiche esigenze verificatesi in un determinato periodo, potrebbe essere ammesso il carattere retroattivo dell'utilizzo.

Dopo che il senatore Bollini ha sottolineato che, a suo avviso, non può considerarsi di carattere retroattivo l'intervento disposto con il provvedimento, pur facendo presente l'esigenza di un approfondimento, in via generale, circa la portata interpretativa della disposizione inserita al riguardo nella legge finanziaria 1988, ha la parola il presidente Andreatta, il quale fa presente l'opportunità di valutare in modo approfondito la natura degli interventi disposti con il provvedimento, sottolineando che la nuova legge finanziaria ha comunque escluso in via generale la possibilità di slittamenti per il fondo globale corrente.

Su richiesta del sottosegretario per il tesoro Pavan, la Sottocommissione decide quindi di rinviare l'esame del provvedimento al fine di effettuare le necessarie verifiche.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente avverte quindi che la Sottocommissione è convocata domani, alle ore 12, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 1030, nonché dei restanti punti all'ordine del giorno della odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 18.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### *alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

Deputati Battistuzzi ed altri: Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (1031), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

#### *alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984 (880): *parere favorevole con osservazioni*;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (881): *parere favorevole*;

#### *alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (935): *parere favorevole*;

#### *alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Aliverti: Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 (288): *parere favorevole*;

Leonardi ed altri: Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine (847): *parere favorevole*;

Leonardi ed altri: Provvedimenti per favorire la libera negoziabilità delle azioni delle banche popolari quotate al mercato ristretto (848): *rinvio dell'emissione del parere*;

Costituzione di società abilitate alla intermediazione in borsa (953): *rinvio dell'emissione del parere*;

*alla 8 Commissione:*

Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima (775): *parere favorevole*;

Picano ed altri: Disciplina delle reti private di telecomunicazione e dei servizi di telematica (956): *rinvio dell'emissione del parere*;

*alla 9ª Commissione:*

Cimino ed altri: Interventi per la formazione, l'ampliamento e lo sviluppo di aziende agricole a favore di agronomi, veterinari e periti agrari (68): *rinvio dell'emissione del parere*;

Venturi ed altri: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (528): *rinvio dell'emissione del parere*;

*alla 10ª Commissione:*

Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti (822): *rinvio dell'emissione del parere*;

Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati

dalla circolazione nel territorio della Repubblica di veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri (866): *rinvio dell'emissione del parere*;

*alla 13ª Commissione:*

Montresori ed altri: Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972): *rinvio dell'emissione del parere*.

## FINANZE E TESORO (6ª)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Cinque, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 4ª Commissione:*

Saporito ed altri: Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare (320): *rinvio dell'emissione del parere*;

*alla 9ª Commissione:*

Cimino ed altri: Interventi per la formazione, l'ampliamento e lo sviluppo di aziende agricole a favore di agronomi, veterinari e periti agrari (68): *parere favorevole*;

Micolini ed altri: Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985 (124): *parere favorevole*;

Deputati Zuech ed altri: Modifica del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1º agosto 1978, n. 426, recante modalità di applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi del prelievo di corrispon-

bilità sulla produzione del latte bovino (933), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti (822): *parere favorevole*;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1030), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

## LAVORO (11<sup>a</sup>)

**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge, deferito ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1030), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole sui presupposti costituzionali*.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

*Giovedì 19 maggio 1988, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego. (989)

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Deputati BATTISTUZZI ed altri. - Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1031).

### AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

*Giovedì 19 maggio 1988, ore 16,30*

*Procedure informative*

Conclusione dell'indagine conoscitiva sulle ripercussioni politiche dell'Accordo di Wa-

shington tra USA e URSS per la eliminazione dei missili a medio e corto raggio.

*Materie di competenza*

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sulle ripercussioni politiche dell'Accordo di Washington tra USA e URSS per la eliminazione dei missili a medio e corto raggio.

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 8 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985. (668)
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983. (672)
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984. (880)
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983. (881)

**DIFESA (4ª)**

Giovedì 19 maggio 1988, ore 16,30

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIACOMETTI ed altri. - Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria. (800)
- GIACCHÈ ed altri. - Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa. (583)

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Riordino della disciplina degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare. (73)
- SAPORITO ed altri. - Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare. (320)

*In sede deliberante*

## Discussione del disegno di legge:

- Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. (935)

**FINANZE E TESORO (6ª)**

Giovedì 19 maggio 1988, ore 15,30

*In sede deliberante*

## I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale

per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (1003) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- Partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e dell'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (764).

## II. Discussione del disegno di legge:

- ALIVERTI. - Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 (288).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Costituzione di società abilitate alla intermediazione in borsa (953).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio (569).
- LEONARDI ed altri. - Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine (847).
- ZANELLA ed altri. - Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia (805).

## III. Esame del disegno di legge:

- BRINA ed altri. - Cessione gratuita al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato descritto nelle schede 19 e 114 della provincia di Alessandria, per la realizzazione di parchi pubblici ed attrezzature di uso pubblico (786).

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. - Disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle Banche cooperative popolari (91).
- LEONARDI ed altri. - Provvedimenti per favorire la libera negoziabilità delle azioni delle banche popolari quotate al mercato ristretto (848).

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE (9ª)**

*Giovedì 19 maggio 1988, ore 16*

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla politica agricola.

*In sede deliberante*

## Discussione dei disegni di legge:

- Deputati ZUECH ed altri. - Modifica del decreto-legge 16 giugno 1978, n.282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, recante modalità di applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi del prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino (933) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale della nutrizione e all'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (1004) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

## I. Esame dei disegni di legge:

- MICOLINI ed altri. - Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985. (124)

- MARGHERITI ed altri. - Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole delle regioni in cui opera il regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio, colpite dalle gelate del 1985 (400).

- MARGHERITI ed altri. - Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole e floricole, nonché delle altre aziende agricole, ripetutamente colpite da calamità naturali ed atmosferiche nel quinquennio 1983-1987 (401).

- MANCINO ed altri. - Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (473).

- CIMINO ed altri. - Interventi per la formazione, l'ampliamento e lo sviluppo di aziende agricole a favore di agronomi, veterinari e periti agrari (68).

- MICOLINI ed altri. - Norme in materia di interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina (119).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge

- VENTURI ed altri. - Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (528).

*Affari assegnati*

Esame dei seguenti atti comunitari ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183:

- Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti al reddito agricolo (COM 87 - 166 def.) (9ª/1).

- Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime d'inquadramento degli aiuti meridionali al reddito agricolo (COM 87 - 166 def.) (9ª/2).

- Proposta di regolamento (CEE) dal Consiglio che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (COM 87 - 166 def.) (9ª/3).

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)***Giovedì 19 maggio 1988, ore 15**In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (754).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri (866).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti (822).

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)***Giovedì 19 maggio 1988, ore 10**In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del

lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1030).

**TERRITORIO, AMBIENTE,  
BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)***Giovedì 19 maggio 1988, ore 9**In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'attuazione delle direttive nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 in materia di inquinamento atmosferico.

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili (976).

**Commissione parlamentare per la riconversione e la ristrutturazione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali**

*Giovedì 19 maggio 1988, ore 14,30**Comunicazioni del Governo*

- Comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali in relazione al nuovo piano della siderurgia.

**Comitato parlamentare  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Giovedì 19 maggio 1988, ore 17*

- Audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Ciriaco De Mita.
-